TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 15

T. U. 1926, art. 11; legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 10

Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere inscritto nella lista elettorale di un comune, deve in essa dichiarare:

1° La paternita', il luogo e la data della nascita e l'abitazione. Se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione chiede di essere inscritto;

2° I titoli in base ai quali domanda l'inscrizione.

Gli italiani non appartenenti al Regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all' art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, e' tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, puo' fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identita', avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal podesta' o a notaio. Dell'atto e' rilasciata attestazione al richiedente.

Versione in vigore dal 9 settembre 1928, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993
Titolo	II — Delle liste elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 settembre 1928

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1928/art-15-t-u-1926-art-11-legge-17-maggio-1928-n-1019-art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it